



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/781 della Commissione, del 5 maggio 2017, che revoca l'approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(1)</sup>** ..... 1
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/782 della Commissione, del 5 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 4

##### DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2017/783 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (Terzo pacchetto Energia)** ..... 6
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401** ..... 17
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2017/785 della Commissione, del 5 maggio 2017, relativa all'approvazione di generatori-starter a 12 Volt efficienti per l'impiego in autovetture con motore a combustione interna convenzionale quale tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>** ..... 20

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## **Rettifiche**

- \* Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/754 della Commissione, del 28 aprile 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari dell'Equador (GU L 113 del 29.4.2017) ..... 30**

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/781 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2017

**che revoca l'approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/127/CE della Commissione <sup>(2)</sup> ha disposto l'inclusione della sostanza attiva metilnonilchetone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>. A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 della Commissione <sup>(4)</sup>, il notificante che ha chiesto l'inclusione del metilnonilchetone era tenuto a presentare ulteriori informazioni di conferma riguardo: a) la specifica del materiale sottoposto a prova in studi tossicologici sui mammiferi e in studi ecotossicologici, b) la specifica con dati riguardanti la partita e metodi di convalidati analisi, c) un'adeguata valutazione del destino e del comportamento del metilnonilchetone e dei potenziali prodotti di trasformazione nell'ambiente e d) i rischi per gli organismi acquatici e terrestri. Tali informazioni dovevano essere fornite entro il 30 aprile 2013 per quanto concerne le lettere a) e b) e il 31 dicembre 2015 per le lettere c) e d).
- (2) Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (3) Il notificante non ha presentato le informazioni di conferma relative alle lettere c) e d) del considerando 1 entro il 31 dicembre 2015 e ha altresì omesso di rispondere alla lettera della Commissione con la quale gli veniva offerta la possibilità di illustrare la propria posizione prima che venisse adottata una decisione di revoca della sostanza.
- (4) È pertanto opportuno revocare l'approvazione del metilnonilchetone.

<sup>(1)</sup> GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GUL 344 del 20.12.2008, pag. 89).

<sup>(3)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive denatonio benzoato, metilnonilchetone e oli vegetali/olio di menta verde (GUL 177 del 7.7.2012, pag. 19).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

- (5) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Agli Stati membri dovrebbe essere concesso tempo per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva. È opportuno limitare la durata massima del periodo di tolleranza che può essere concesso dagli Stati membri in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Revoca dell'approvazione**

L'approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone è revocata.

*Articolo 2*

**Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 238 relativa al metilnonilchetone.

*Articolo 3*

**Misure transitorie**

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metilnonilchetone entro il 26 agosto 2017.

*Articolo 4*

**Periodo di tolleranza**

Il periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina al più tardi il 26 agosto 2018.

*Articolo 5*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/782 DELLA COMMISSIONE****del 5 maggio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	176,8
	MA	94,9
	TR	97,0
	ZZ	122,9
0707 00 05	MA	79,4
	TR	116,3
	ZZ	97,9
0709 93 10	TR	139,1
	ZZ	139,1
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	49,8
	IL	80,7
	MA	56,0
	TR	65,5
	ZZ	63,0
0805 50 10	TR	61,0
	ZZ	61,0
0808 10 80	AR	313,7
	BR	116,8
	CL	119,2
	CN	145,5
	NZ	127,6
	US	112,5
	ZA	101,8
	ZZ	148,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2017/783 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE**

**(Terzo pacchetto Energia)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, gli articoli 62 e 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») <sup>(2)</sup> è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/685/UE della Commissione <sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GUL 211 del 14.8.2009, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GUL 211 del 14.8.2009, pag. 15).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GUL 211 del 14.8.2009, pag. 36).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 163 del 15.6.2013, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GUL 211 del 14.8.2009, pag. 55).

<sup>(8)</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GUL 211 del 14.8.2009, pag. 94).

<sup>(9)</sup> Decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la sezione 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GUL 293 dell'11.11.2010, pag. 67).



- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/490/UE della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (11) Il regolamento (CE) n. 714/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (12) Il regolamento (CE) n. 715/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (13) La direttiva 2009/72/CE abroga la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e che deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (14) La direttiva 2009/73/CE abroga la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e che deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (15) La decisione 2011/280/UE della Commissione <sup>(6)</sup> abroga la decisione 2003/796/CE della Commissione <sup>(7)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.
- (17) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sull'accluso progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

I. BORG

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2012/490/UE della Commissione, del 24 agosto 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57).

<sup>(6)</sup> Decisione 2011/280/UE della Commissione, del 16 maggio 2011, che abroga la decisione 2003/796/CE che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (GU L 129 del 17.5.2011, pag. 14).

<sup>(7)</sup> Decisione 2003/796/CE della Commissione, dell'11 novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34).

## PROGETTO

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. ...**  
**del**  
**che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 <sup>(3)</sup>, rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la sezione 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale <sup>(7)</sup>.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/490/UE della Commissione, del 24 agosto 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale <sup>(8)</sup>.
- (9) Il regolamento (CE) n. 714/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

<sup>(1)</sup> GUL 211 del 14.8.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 211 del 14.8.2009, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GUL 211 del 14.8.2009, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GUL 163 del 15.6.2013, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GUL 211 del 14.8.2009, pag. 55.

<sup>(6)</sup> GUL 211 del 14.8.2009, pag. 94.

<sup>(7)</sup> GUL 293 dell'11.11.2010, pag. 67.

<sup>(8)</sup> GUL 231 del 28.8.2012, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GUL 176 del 15.7.2003, pag. 1.

- (10) Il regolamento (CE) n. 715/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (11) La direttiva 2009/72/CE abroga la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (12) La direttiva 2009/73/CE abroga la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (13) La decisione 2011/280/UE della Commissione <sup>(4)</sup> abroga la decisione 2003/796/CE della Commissione <sup>(5)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (14) I gestori dei sistemi di trasmissione degli Stati EFTA non dovrebbero essere considerati gestori di paesi terzi ai fini della REGST dell'energia elettrica e della REGST del gas.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo del punto 20 (Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«**32009 R 0714:** Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15), modificato da:

— **32013 R 0543:** Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 6, anziché «Commissione» leggasi, per gli Stati EFTA, «Autorità di vigilanza EFTA»;
- b) nei casi di coinvolgimento di uno Stato EFTA, le disposizioni relative alle decisioni vincolanti dell'Agenzia di cui all'articolo 17, paragrafo 5, sono sostituite dalle disposizioni seguenti:
- i) Nei casi di coinvolgimento di uno o più Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione destinata alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati.
- ii) L'Agenzia ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Agenzia previste dal presente accordo, ma non ha diritto di voto.
- iii) L'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia e dei suoi organi preparatori, ma non ha diritto di voto.
- iv) L'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA operano in stretta collaborazione quando adottano decisioni, pareri e raccomandazioni.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

<sup>(1)</sup> GUL 289 del 3.11.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 176 del 15.7.2003, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GUL 176 del 15.7.2003, pag. 57.

<sup>(4)</sup> GUL 129 del 17.5.2011, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GUL 296 del 14.11.2003, pag. 34.

Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Agenzia informa l'Autorità di vigilanza EFTA, che fissa un termine entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno la possibilità di esprimere il loro parere, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA possono chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la sua decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia valuta l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA e risponde senza indebito ritardo.

Qualora l'Agenzia modifichi, sospenda o ritiri una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA.

v) In caso di disaccordo fra l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione di queste disposizioni, il direttore dell'Agenzia e il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non è raggiunto un consenso, il direttore dell'Agenzia o il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, che si applica *mutatis mutandis*. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE <sup>(1)</sup>, in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo.

vi) Gli Stati EFTA o qualsiasi persona fisica o giuridica possono promuovere azioni dinanzi alla Corte EFTA, conformemente agli articoli 36 e 37 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, contro l'Autorità di vigilanza EFTA.»

c) all'articolo 20 è aggiunto quanto segue:

«Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le richieste della Commissione relative alle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 5, sono rivolte all'impresa interessata dall'Autorità di vigilanza EFTA.»;

d) all'articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

«Per le imprese interessate negli Stati EFTA, i compiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, sono svolti dall'Autorità di vigilanza EFTA.».

e) All'articolo 23 è aggiunto quanto segue:

'I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato di cui all'articolo 23, ma non hanno diritto di voto.'».

2. Il testo del punto 22 (Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«**32009 L 0072**: Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a) i riferimenti alle disposizioni del trattato devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni dell'accordo;

b) la direttiva non si applica ai cavi elettrici e alle relative strutture da un punto di connessione onshore a impianti per la produzione di petrolio;

c) l'articolo 7, paragrafo 2, lettera j), non si applica agli Stati EFTA;

<sup>(1)</sup> GUL 85 del 30.3.1994, pag. 60.

- d) l'articolo 9, paragrafo 1, si applica agli Stati EFTA a decorrere da un anno dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. [della presente decisione] del [data];
- e) all'articolo 10, paragrafo 7, anziché «Commissione» leggasi, per gli Stati EFTA, «Autorità di vigilanza EFTA»;
- f) l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 11, paragrafo 7, non si applicano agli Stati EFTA;
- g) All'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), i termini «l'Agenzia» sono sostituiti dai termini «l'Autorità di vigilanza EFTA»;
- h) l'articolo 37, paragrafo 1, lettera s), non si applica agli Stati EFTA;
- i) all'articolo 40, paragrafo 1, anziché «Commissione» leggasi, per gli Stati EFTA, «Autorità di vigilanza EFTA»;
- j) all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:

«L'articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo, Malta, Liechtenstein e/o Islanda. Inoltre, gli articoli 26, 32 e 33 non si applicano a Malta.

Se è in grado di dimostrare, dopo l'entrata in vigore della presente decisione, l'esistenza di seri problemi per la gestione dei suoi sistemi, l'Islanda può chiedere deroghe agli articoli 26, 32 e 33 che possono esserle concesse dall'Autorità di vigilanza EFTA. Prima di adottare una decisione, l'Autorità di vigilanza EFTA informa gli Stati EFTA e la Commissione delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione in questione è pubblicata nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

- k) i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall'articolo 46, ma non hanno diritto di voto.».

3. Il testo del punto 23 (Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«**32009 L 0073**: Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) i riferimenti alle disposizioni del trattato devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni dell'accordo;
- b) la direttiva non si applica all'Islanda;
- c) all'articolo 2, paragrafo 11, è aggiunto quanto segue:  
«l'espressione «impianto GNL» non comprende gli impianti per la liquefazione del gas naturale nell'ambito di un progetto di produzione offshore di petrolio o di gas, come l'impianto di Melkøya.»;
- d) all'articolo 2, paragrafo 12, è aggiunto quanto segue:  
«l'espressione «gestore del sistema GNL» non comprende i gestori di impianti per la liquefazione del gas naturale nell'ambito di un progetto di produzione offshore di petrolio o di gas, come l'impianto di Melkøya.»;
- e) l'articolo 6 non si applica agli Stati EFTA;
- f) all'articolo 10, paragrafo 7, anziché «Commissione» leggasi, per gli Stati EFTA, «Autorità di vigilanza EFTA»;
- g) l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 11, paragrafo 7, non si applicano agli Stati EFTA;
- h) nei casi di coinvolgimento di uno Stato EFTA, le disposizioni relative alle decisioni vincolanti dell'Agenzia di cui all'articolo 36, paragrafo 4, terzo comma, sono sostituite dalle disposizioni seguenti:
  - «i) nei casi di coinvolgimento di uno o più Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione destinata alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati.

- ii) l'Agenzia ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Agenzia previste dal presente accordo, ma non ha diritto di voto;
- iii) l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia e dei suoi organi preparatori, ma non ha diritto di voto;
- iv) l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA operano in stretta collaborazione quando adottano decisioni, pareri e raccomandazioni.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma della presente direttiva, l'Agenzia informa l'Autorità di vigilanza EFTA, che fissa un termine entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno la possibilità di esprimere il loro parere, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA possono chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la sua decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia valuta l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA e risponde senza indebito ritardo.

Qualora l'Agenzia modifichi, sospenda o ritiri una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA;

- v) in caso di disaccordo fra l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione di queste disposizioni, il direttore dell'Agenzia e il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non è raggiunto un consenso, il direttore dell'Agenzia o il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, che si applica *mutatis mutandis*. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE <sup>(1)</sup>, in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;
- vi) gli Stati EFTA o qualsiasi persona fisica o giuridica possono promuovere azioni dinanzi alla Corte EFTA, conformemente agli articoli 36 e 37 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, contro l'Autorità di vigilanza EFTA.;
- i) all'articolo 36, paragrafi 8 e 9, anziché «Commissione» leggasi, per gli Stati EFTA, «Autorità di vigilanza EFTA»;
- j) all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d), i termini «l'Agenzia» sono sostituiti dai termini «l'Autorità di vigilanza EFTA»;
- k) all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafi 4 e 5, anziché «Commissione» leggasi, per gli Stati EFTA, «Autorità di vigilanza EFTA»;
- l) all'articolo 49, paragrafo 5, è aggiunto quanto segue:

«Le zone geograficamente circoscritte seguenti in Norvegia sono esentate dall'applicazione degli articoli 24, 31 e 32 per un massimo di venti anni a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. [della presente decisione] del [data]:

- i) Jæren e Ryfylke,
- ii) Hordaland.

<sup>(1)</sup> GUL 85 del 30.3.1994, pag. 60.

L'autorità di regolamentazione della Norvegia decide ogni cinque anni, dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. [della presente decisione] del [data], in merito alla necessità di mantenere la deroga. L'autorità di regolamentazione della Norvegia notifica al Comitato misto SEE e all'Autorità di vigilanza EFTA la sua decisione e la valutazione su cui si basa. L'Autorità di vigilanza EFTA può adottare, entro due mesi dal giorno in cui riceve la decisione, una decisione in cui chiede all'autorità di regolamentazione della Norvegia di modificare o ritirare la sua decisione. Questo periodo può essere prorogato con l'accordo dell'Autorità di vigilanza EFTA e dell'autorità di regolamentazione della Norvegia. L'autorità di regolamentazione della Norvegia ottempera alla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA entro un mese e ne informa il Comitato misto SEE e l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

m) all'articolo 49, il paragrafo 6 è sostituito da quanto segue:

«L'articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo, Malta e/o Liechtenstein.»;

n) i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall'articolo 51, ma non hanno diritto di voto.».

4. Il testo del punto 27 (Regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«**32009 R 0715**: Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36), rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87, modificato da:

— **32010 D 0685**: Decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010 (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 67),

— **32012 D 0490**: Decisione 2012/490/UE della Commissione, del 24 agosto 2012 (GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) il regolamento non si applica all'Islanda;

b) all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 20, anziché «Commissione» leggasi, per gli Stati EFTA, «Autorità di vigilanza EFTA»;

c) i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato di cui all'articolo 28, ma non hanno diritto di voto;

d) all'articolo 30, anziché «Commissione» leggasi, per gli Stati EFTA, «Autorità di vigilanza EFTA.»

5. Dopo il punto 45 (Decisione 2011/13/UE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«46. **32009 R 0713**: Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia»), di tutti i suoi organi preparatori, compresi i gruppi di lavoro, i comitati e le task force, del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori, senza diritto di voto;

b) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini «Stato/i membro/i» contenuti nel regolamento comprendono, oltre agli Stati contemplati dal regolamento, gli Stati EFTA;

c) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti;

d) nei casi di coinvolgimento di uno Stato EFTA, le disposizioni relative alle decisioni vincolanti dell'Agenzia di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

«i) nei casi di coinvolgimento di uno o più Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione destinata alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati;

- ii) l'Agenzia ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Agenzia previste dal presente accordo, ma non ha diritto di voto;
- iii) l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia e dei suoi organi preparatori, ma non ha diritto di voto;
- iv) l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA operano in stretta collaborazione quando adottano decisioni, pareri e raccomandazioni.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Agenzia informa l'Autorità di vigilanza EFTA, che fissa un termine entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno la possibilità di esprimere il loro parere, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA possono chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la sua decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia valuta l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA e risponde senza indebito ritardo.

Qualora l'Agenzia modifichi, sospenda o ritiri una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA;

- v) in caso di disaccordo fra l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione di queste disposizioni, il direttore dell'Agenzia e il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non è raggiunto un consenso, il direttore dell'Agenzia o il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile *mutatis mutandis*. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE <sup>(1)</sup>, in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;
  - vi) gli Stati EFTA o qualsiasi persona fisica o giuridica possono promuovere azioni dinanzi alla Corte EFTA, conformemente agli articoli 36 e 37 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, contro l'Autorità di vigilanza EFTA.»;
- e) all'articolo 12 è aggiunto quanto segue:

«Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del consiglio di amministrazione, ma non hanno diritto di voto. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione dà pieno effetto alla partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA.»;

- f) all'articolo 14 è aggiunto quanto segue:

«Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato dei regolatori e a tutti gli organi preparatori dell'Agenzia. Esse non hanno diritto di voto nel comitato dei regolatori. Il regolamento interno del comitato dei regolatori dà pieno effetto alla partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA.»;

<sup>(1)</sup> GUL 85 del 30.3.1994, pag. 60.



- g) le disposizioni dell'articolo 19 sono sostituite da quanto segue:

«Se il ricorso riguarda una decisione dell'Agenzia in un caso in cui siano coinvolte nella controversia anche le autorità nazionali di regolamentazione di uno o più Stati EFTA, la commissione dei ricorsi invita le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. Le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati possono presentare osservazioni orali. Qualora la commissione dei ricorsi modifichi, sospenda o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto di decisione dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

- h) le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano nei casi di coinvolgimento di uno o più Stati EFTA;

- i) all'articolo 21 è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA partecipano al finanziamento dell'Agenzia. A tal fine, si applicano le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.»;

- j) all'articolo 27 è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.»;

- k) all'articolo 28 è aggiunto quanto segue:

«In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell'Agenzia.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.»;

- l) all'articolo 30, paragrafo 1, è aggiunto quanto segue:

«Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.»;

- m) all'articolo 32 è aggiunto quanto segue:

«I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall'articolo 32, ma non hanno diritto di voto.».

6. Dopo il punto 46 (Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«47. **32013 R 0543**: Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).».

7. Il testo del punto 21 (Decisione 2003/796/CE della Commissione) è soppresso.

## Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009, (CE) n. 715/2009, rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87, e (UE) n. 543/2013, delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e delle decisioni 2010/685/UE e 2012/490/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il [...] o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(1)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari del Comitato misto SEE*

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/784 DEL CONSIGLIO****del 25 aprile 2017****che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio <sup>(2)</sup>, l'Italia è autorizzata a imporre che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sulle forniture alle pubbliche amministrazioni sia versata da tali autorità su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale. La misura costituisce una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell'IVA.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 16 febbraio 2017, l'Italia ha chiesto che tale autorizzazione sia prorogata. Allo stesso tempo l'Italia ha chiesto che l'ambito di applicazione della deroga per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sia esteso al fine di applicarsi sia alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali che a società quotate in borsa incluse nell'indice Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa («FTSE MIB»).
- (3) Con lettera del 15 marzo 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 16 marzo 2017 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.
- (4) L'Italia ha introdotto misure di controllo supplementari per consentire alle autorità fiscali la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei versamenti IVA su conti dello Stato bloccati. Tuttavia, tali misure di controllo sono ancora in fase di avviamento ed è necessario disporre di più tempo per valutarne l'efficacia nell'indurre i contribuenti a rispettare i propri obblighi fiscali. L'Italia non è quindi in grado di portare a termine l'organizzazione e l'attuazione di un'adeguata politica di controllo prima che la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio cessi di produrre effetti il 31 dicembre 2017. Pertanto, ha chiesto la proroga della deroga.
- (5) L'Italia ha rilevato un'evasione per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad altri soggetti controllati da pubbliche amministrazioni centrali e locali nonché a una serie di società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB. Per contrastare l'evasione fiscale derivante dal mancato pagamento dell'IVA da parte dei fornitori di tali soggetti, l'Italia chiede di poter beneficiare di una deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE e di poter imporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e alle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB sia versata da tali soggetti su un apposito conto bloccato dell'amministrazione fiscale. È altresì necessario derogare all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE per consentire l'apposizione in fattura di una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su detto conto speciale.
- (6) Uno degli effetti della misura è che, essendo i fornitori soggetti passivi, essi non possono compensare l'IVA versata a monte con l'IVA percepita a valle. Tali soggetti passivi potrebbero trovarsi costantemente in una posizione creditoria e dover chiedere rimborsi dell'IVA all'amministrazione fiscale. Nella relazione presentata nel giugno 2016, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/1401, l'Italia ha dimostrato che il sistema dei rimborsi dell'IVA funziona correttamente e che il tempo medio di rimborso dell'IVA non supera i tre mesi. Inoltre, l'Italia ha fornito informazioni secondo cui i fornitori delle pubbliche amministrazioni hanno beneficiato di una procedura prioritaria, in cui il tempo di rimborso è stato persino più breve. L'Italia si attende che le nuove norme entrate in vigore sopperiscano adeguatamente all'eventuale aumento di richieste dei rimborsi dell'IVA.

<sup>(1)</sup> GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che autorizza l'Italia ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 7).

- (7) Nel 2014 l'Italia ha introdotto l'obbligo che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni siano fatturate elettronicamente. Ciò dovrebbe consentire di controllare adeguatamente il settore interessato in futuro, quando sarà stata sviluppata e posta in atto un'adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica. Dal 1° gennaio 2017 si applicano in Italia misure di controllo supplementari: il sistema contabile facoltativo (noto come «fatturazione elettronica») e la comunicazione obbligatoria alle autorità fiscali delle fatture emesse e ricevute, che si applica sia alle società per le quali viene chiesta la deroga che ai loro fornitori. Tali misure sono volte a consentire alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei versamenti IVA. Una volta che tale sistema sia pienamente attuato, non dovrebbe essere più necessario derogare alla direttiva 2006/112/CE. L'Italia ha pertanto assicurato che non chiederà il rinnovo della deroga.
- (8) La deroga richiesta dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire di valutare se la misura speciale è idonea ed efficace.
- (9) Al fine di garantire il seguito necessario nel quadro della presente deroga e, in particolare, di verificare l'impatto sui rimborsi dell'IVA nei confronti dei soggetti passivi ai quali si applica la deroga, l'Italia dovrebbe essere tenuta a presentare alla Commissione, entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della misura di deroga, una relazione riguardante la situazione generale e, in particolare, il tempo medio necessario per il rimborso dell'IVA nei confronti dei soggetti passivi e l'efficacia delle misure per ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati. L'Italia dovrebbe portare avanti le riforme volte ad assicurare una procedura di rimborso dell'IVA snella e tempestiva.
- (10) La misura di deroga è proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e circoscritta a settori che pongono notevoli problemi di evasione fiscale. Inoltre la misura di deroga non comporta il rischio che l'evasione si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
- (11) La deroga non inciderà negativamente sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (12) È opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

In deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi ai seguenti soggetti debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale:

- pubbliche amministrazioni;
- società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile italiano;
- società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB, il cui elenco sarà pubblicato dall'Italia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dopo il 28 aprile 2017 e riveduto ogni anno, se necessario.

#### *Articolo 2*

In deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei soggetti elencati all'articolo 1 sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

#### *Articolo 3*

L'Italia comunica alla Commissione le misure nazionali di cui agli articoli 1 e 2.

Entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure di cui agli articoli 1 e 2, l'Italia trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso, nonché sull'efficacia generale della presente misura per ridurre l'evasione dell'IVA nei settori interessati.

*Articolo 4*

La decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017.

*Articolo 5*

La presente decisione si applica dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020.

*Articolo 6*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

I. BORG

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/785 DELLA COMMISSIONE****del 5 maggio 2017****relativa all'approvazione di generatori-starter a 12 Volt efficienti per l'impiego in autovetture con motore a combustione interna convenzionale quale tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La domanda presentata dal fornitore Valeo Electrical Systems in data 21 luglio 2016, per l'approvazione della funzione di generatore efficiente dell'alternatore-starter a 12 V azionato a cinghia i-StARS come innovazione ecocompatibile, è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle Linee guida per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 e del regolamento (UE) n. 510/2011 <sup>(3)</sup>.
- (2) Le informazioni fornite nella domanda dimostrano che sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Inoltre, la domanda è accompagnata da una relazione di verifica elaborata da un organismo indipendente e certificato ai sensi dell'articolo 7 di quest'ultimo regolamento. Di conseguenza, è opportuno approvare come innovazione ecocompatibile la funzione di generatore efficiente dell'alternatore-starter a 12 V azionato a cinghia i-StARS proposto dal richiedente.
- (3) In base alle informazioni contenute nella domanda suddetta e nella decisione di esecuzione (UE) 2016/265 della Commissione <sup>(4)</sup> e tenendo conto dell'esperienza acquisita attraverso la valutazione di domande relative a tecnologie che contribuiscono a migliorare l'efficienza degli alternatori nell'ambito delle decisioni di esecuzione della Commissione 2013/341/UE <sup>(5)</sup>, 2014/465/UE <sup>(6)</sup>, (UE) 2015/158 <sup>(7)</sup>, (UE) 2015/295 <sup>(8)</sup>, (UE) 2015/2280 <sup>(9)</sup> e (UE) 2016/588 <sup>(10)</sup>, si è dimostrato in modo soddisfacente e concludente che un generatore-starter a 12 V avente una massa non superiore a 7 kg e un'efficienza minima della funzione di generatore soddisfa i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, consentendo una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> pari ad almeno 1 g CO<sub>2</sub>/km conformemente all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Per calcolare se un generatore-starter a 12 V avente una massa superiore a 7 kg raggiunge la soglia di 1 g CO<sub>2</sub>/km è necessario applicare un coefficiente di correzione della massa.
- (4) È pertanto opportuno riconoscere in generale e approvare, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, la capacità di tale tecnologia innovativa di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> e mettere a punto un metodo di prova generico per la certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub> ottenuti con l'impiego della funzione di generatore di generatori-starter efficienti a 12 V.

- (5) Per poter ottenere la certificazione dei risparmi delle emissioni di CO<sub>2</sub> ottenuti con l'impiego di generatori-starter efficienti a 12 V, il costruttore dovrebbe trasmettere all'autorità di omologazione, a corredo della domanda di certificazione, una relazione di verifica elaborata da un organismo indipendente e certificato, attestante la conformità del generatore-starter alle condizioni stabilite nella presente decisione.
- (6) Se l'autorità di omologazione ritiene che il generatore-starter presentato dal costruttore non soddisfi le condizioni di certificazione stabilite nella presente decisione, la domanda di certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub> dovrebbe essere respinta.
- (7) È opportuno determinare la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> mediante l'impiego di generatori-starter efficienti a 12 V utilizzando il metodo di prova di cui all'allegato.
- (8) Al fine di determinare il risparmio di CO<sub>2</sub> è necessario definire una tecnologia di riferimento con cui confrontare l'efficienza del generatore-starter efficiente a 12 V, come disposto agli articoli 5 e 8 del regolamento (UE) n. 725/2011. In base all'esperienza acquisita, è opportuno considerare come tecnologia di riferimento un alternatore a 12 V avente un'efficienza del 67 %.
- (9) I risparmi del generatore-starter efficiente a 12 V possono essere parzialmente dimostrati mediante la prova di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione <sup>(11)</sup>. Il risparmio finale complessivo ai fini della certificazione di un veicolo dotato della tecnologia innovativa a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 dovrebbe pertanto essere determinato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento di esecuzione.
- (10) Al fine di garantire una più ampia diffusione dei generatori-starter efficienti a 12 V nei veicoli nuovi, un costruttore dovrebbe altresì avere la possibilità di chiedere la certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub> ottenuti con l'impiego di diversi generatori-starter a 12 V mediante un'unica domanda di certificazione. È tuttavia opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuova la diffusione solo di quei generatori-starter a 12 V che offrono la maggiore efficienza.
- (11) Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup>, dovrebbe essere specificato il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

### **Approvazione**

La funzione di generatore efficiente del generatore-starter a 12 V, nello specifico dell'alternatore-starter azionato a cinghia i-StARS, descritta nella domanda di Valeo Electrical Systems, è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

#### *Articolo 2*

### **Definizione**

Ai fini della presente decisione per generatore-starter efficiente a 12 V si intende la funzione di generatore efficiente di un generatore-starter a 12 V.

*Articolo 3***Domanda di certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub>**

1. Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub> ottenuti con uno o più generatori-starter efficienti a 12 V destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M1 dotati di motore a combustione interna convenzionale solo se ciascun generatore-starter soddisfa le seguenti condizioni:

a) se la massa del generatore-starter efficiente a 12 V non supera la massa di 7 kg dell'alternatore di riferimento, l'efficienza della funzione di generatore, determinata in conformità all'allegato, è almeno pari al:

i) 73,8 % per i veicoli a benzina;

ii) 73,4 % per i veicoli a benzina turbo;

iii) 74,2 % per i veicoli diesel;

oppure

b) se la massa del generatore-starter a 12 V è superiore alla massa dell'alternatore di riferimento di cui al punto a), si tiene conto della massa in eccesso conformemente alla formula 10 di cui all'allegato e detta massa in eccesso rispetta la soglia minima di riduzione di 1 g CO<sub>2</sub>/km di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

La massa in eccesso è verificata e confermata nella relazione di verifica da presentare all'autorità di omologazione insieme con la domanda di certificazioni.

2. La domanda di certificazione dei risparmi ottenuti con uno o più generatori-starter efficienti a 12 V è accompagnata da una relazione di verifica elaborata da un organismo indipendente e certificato, attestante la conformità del generatore-starter efficiente a 12 V alle condizioni di cui al paragrafo 1 e recante verifica e conferma della massa dei generatori-starter a 12 V.

3. L'autorità di omologazione respinge la domanda di certificazione se il generatore-starter o i generatori-starter efficienti a 12 V non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

*Articolo 4***Certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub>**

1. La riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> realizzata attraverso l'uso del generatore-starter efficiente a 12 V di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato della presente decisione.

2. Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub> ottenuti con più generatori-starter efficienti a 12 V per una stessa versione di veicolo, l'autorità di omologazione determina quale dei generatori-starter sottoposti a prova consente il risparmio di CO<sub>2</sub> minore e ne registra il valore nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

*Articolo 5***Codice di innovazione ecocompatibile**

Il codice di innovazione ecocompatibile n. 22 è inserito nella documentazione di omologazione laddove si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.



## Articolo 6

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

*Per la Commissione*  
Miguel ARIAS CAÑETE  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19.

<sup>(3)</sup> <https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52>

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/265 della Commissione, del 25 febbraio 2016, relativa all'approvazione del generatore per motore MELCO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 50 del 26.2.2016, pag. 30).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 98).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione 2014/465/UE della Commissione, del 16 luglio 2014, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (GU L 210 del 17.7.2014, pag. 17).

<sup>(7)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 31) [la decisione di esecuzione (UE) 2015/158 si riferisce a due domande]

<sup>(8)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/295 della Commissione, del 24 febbraio 2015, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente MELCO GXi come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 11).

<sup>(9)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/2280 della Commissione, del 7 dicembre 2015, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 64).

<sup>(10)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/588 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia a 12 Volt degli alternatori efficienti come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 25).

<sup>(11)</sup> Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

<sup>(12)</sup> Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

## ALLEGATO

**METODO PER LA DETERMINAZIONE DEI RISPARMI DI CO<sub>2</sub> DI UN GENERATORE-STARTER EFFICIENTE A 12 V PER VEICOLI DI CATEGORIA M1 DOTATI DI MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA CONVENZIONALE**

**1. Introduzione**

Per determinare le riduzioni delle emissioni di CO<sub>2</sub> imputabili alla funzione di generatore di un generatore-starter a 12 V (in prosieguo: «generatore-starter efficiente a 12 V» o «generatore-starter»), per l'impiego in un veicolo di categoria M1 dotato di motore a combustione interna, è necessario stabilire quanto segue:

- 1) le condizioni di prova;
- 2) le apparecchiature di prova;
- 3) la determinazione della potenza di picco erogata;
- 4) il calcolo dei risparmi di CO<sub>2</sub>;
- 5) il calcolo del margine statistico dei risparmi di CO<sub>2</sub>.

**2. Simboli, parametri e unità**

*Simboli latini*

$C_{CO_2}$	— risparmio di CO <sub>2</sub> [g CO <sub>2</sub> /km]
CO <sub>2</sub>	— biossido di carbonio
CF	— fattore di conversione (l/100 km) – (g CO <sub>2</sub> /km) [g CO <sub>2</sub> /l] quale definito nella tabella 3
h	— frequenza come definita nella tabella 1
I	— intensità della corrente usata per la misurazione [A]
m	— numero di misurazioni del campione
M	— coppia (Nm)
n	— frequenza di rotazione [min <sup>-1</sup> ] come definita nella tabella 1
P	— potenza [W]
$s_{\eta_{MG}}$	— deviazione standard dell'efficienza del generatore-starter [%]
$\overline{s_{\eta_{MG}}}$	— deviazione standard dell'efficienza media del generatore-starter [%]
$s_{C_{CO_2}}$	— deviazione standard del risparmio totale di CO <sub>2</sub> [g CO <sub>2</sub> /km]
U	— tensione di prova usata per la misurazione [V]
v	— velocità media di guida del NEDC ( <i>New European Driving Cycle</i> — Nuovo ciclo di guida europeo) [km/h]
$V_{pe}$	— consumo di potenza effettiva [l/kWh] quale definito nella tabella 2
$\frac{\partial C_{CO_2}}{\partial \eta_{MG}}$	— sensibilità del risparmio calcolato di CO <sub>2</sub> rispetto all'efficienza del generatore-starter

*Simboli greci* $\Delta$  — differenza $\eta_B$  — efficienza dell'alternatore di riferimento [%] $\eta_{MG}$  — efficienza del generatore-starter [%] $\overline{\eta_{MG_i}}$  — efficienza media del generatore-starter al punto di funzionamento  $i$  [%]*Pedici*L'indice  $i$  si riferisce al punto di funzionamentoL'indice  $j$  si riferisce alla misurazione del campione

MG — generatore-starter (motor generator)

m — meccanico

RW — condizioni reali (real world conditions)

TA — condizioni di omologazione (test approval conditions)

B — riferimento (baseline)

**3. Misurazioni e determinazione dell'efficienza**

L'efficienza del generatore-starter a 12 V è determinata conformemente alla norma ISO 8854:2012, ad eccezione degli elementi specificati nel presente punto.

La coerenza degli intervalli di velocità del generatore-starter efficiente a 12 V rispetto a quelli di cui alla tabella 1 è attestata dalla documentazione di prova fornita all'autorità di omologazione. Le misurazioni sono effettuate in vari punti di funzionamento, come definito nella tabella 1. L'intensità della corrente del generatore-starter efficiente a 12 V è definita come la metà della corrente nominale per tutti i punti di funzionamento. La tensione e la corrente di uscita dell'alternatore sono mantenute costanti a 14,3 V.

Tabella 1

**Punti di funzionamento**

Punto di funzionamento $i$	Periodo di stabilizzazione [s]	Frequenza di rotazione $n_i$ [ $\text{min}^{-1}$ ]	Frequenza $h_i$
1	1 200	1 800	0,25
2	1 200	3 000	0,40
3	600	6 000	0,25
4	300	10 000	0,10

L'efficienza in ciascun punto di funzionamento è calcolata con la seguente Formula 1:

Formula 1

$$\eta_{MG_i} = \frac{60 \cdot U_i \cdot I_i}{2\pi \cdot M_i \cdot n_i} \cdot 100$$

Tutte le misurazioni dell'efficienza sono effettuate consecutivamente almeno cinque (5) volte. La media delle misurazioni si calcola in ciascun punto di funzionamento ( $\overline{\eta_{MG_i}}$ ).

L'efficienza del generatore-starter ( $\eta_{MG}$ ) è calcolata con la seguente Formula 2:

Formula 2

$$\eta_{MG} = \sum_{i=1}^4 h_i \cdot \overline{\eta_{MG_i}}$$

Il generatore-starter consente un risparmio di potenza meccanica in condizioni reali ( $\Delta P_{mRW}$ ) e in condizioni di omologazione ( $\Delta P_{mTA}$ ), come definito nella Formula 3.

Formula 3

$$\Delta P_m = \Delta P_{mRW} - \Delta P_{mTA}$$

dove l'energia meccanica risparmiata in condizioni reali ( $\Delta P_{mRW}$ ) è calcolata secondo la Formula 4 e l'energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione ( $\Delta P_{mTA}$ ) secondo la Formula 5.

Formula 4

$$\Delta P_{mRW} = \frac{P_{RW}}{\eta_B} - \frac{P_{RW}}{\eta_{MG}}$$

Formula 5

$$\Delta P_{mTA} = \frac{P_{TA}}{\eta_B} - \frac{P_{TA}}{\eta_{MG}}$$

dove

$P_{RW}$ : requisito di potenza in condizioni reali [W], pari a 750 W

$P_{TA}$ : requisito di potenza in condizioni di omologazione [W], pari a 350 W

$\eta_B$ : efficienza dell'alternatore di riferimento [%], pari al 67 %

#### 4. Calcolo del risparmio di CO<sub>2</sub>

Il risparmio di CO<sub>2</sub> del generatore-starter efficiente a 12 V è calcolato con la seguente formula 6:

Formula 6

$$C_{CO_2} = \Delta P_m \cdot \frac{V_{pe} \cdot CF}{v}$$

dove

v: velocità media di guida del NEDC [km/h], pari a 33,58 km/h

V<sub>pe</sub>: consumo di potenza effettiva quale definito nella tabella 2

Tabella 2

##### Consumo di energia effettiva

Tipo di motore	Consumo di energia effettiva (V <sub>pe</sub> ) [l/kWh]
Benzina	0,264
Benzina turbo	0,280
Gasolio	0,220

CF: fattore di conversione (l/100 km) – (g CO<sub>2</sub>/km) [g CO<sub>2</sub>/l] quale definito nella tabella 3

Tabella 3

##### Fattore di conversione del carburante

Tipo di carburante	Fattore di conversione (l/100 km) – (g CO <sub>2</sub> /km) (CF) [g CO <sub>2</sub> /l]
Benzina	2 330
Gasolio	2 640

#### 5. Calcolo dell'errore statistico

Si quantificano gli errori statistici nei risultati del metodo di prova causati dalle misurazioni. Per ciascun punto di funzionamento la deviazione standard è calcolata con la seguente formula 7:

Formula 7

$$s_{\overline{\eta_{MG_i}}} = \frac{s_{\eta_{MG_i}}}{\sqrt{m}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m (\eta_{MG_j} - \overline{\eta_{MG_i}})^2}{m(m-1)}}$$

La deviazione standard del valore dell'efficienza del generatore-starter efficiente a 12 V ( $s_{\eta_{MG}}$ ) è calcolata con la seguente formula 8:

Formula 8

$$s_{\eta_{MG}} = \sqrt{\sum_{i=1}^4 (h_i \cdot s_{\eta_{MG_i}})^2}$$

La deviazione standard dell'efficienza del generatore-starter ( $s_{\eta_{MG}}$ ) comporta un errore nel risparmio di CO<sub>2</sub> ( $s_{C_{CO_2}}$ ). Tale errore è calcolato con la seguente formula 9.

Formula 9

$$s_{C_{CO_2}} = \sqrt{\left(\frac{\partial C_{CO_2}}{\partial \eta_{MG}} \cdot s_{\eta_{MG}}\right)^2} = \frac{(P_{RW} - P_{TA})}{\eta_{MG}^2} \cdot \frac{V_{Pe} \cdot CF}{v} \cdot s_{\eta_{MG}}$$

## 6. Significatività statistica

Per ciascun tipo, variante e versione di un veicolo provvisto del generatore-starter efficiente a 12 V occorre dimostrare che l'errore sui risparmi di CO<sub>2</sub> calcolato applicando la Formula 9 non è maggiore rispetto alla differenza tra il risparmio totale di CO<sub>2</sub> e la soglia minima di risparmio specificata dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (cfr. formula 10).

Formula 10

$$MT < C_{CO_2} - s_{C_{CO_2}} - \Delta CO_{2m}$$

dove:

MT: soglia minima [g CO<sub>2</sub>/km]

$C_{CO_2}$ : risparmio totale di CO<sub>2</sub> [g CO<sub>2</sub>/km]

$s_{C_{CO_2}}$ : deviazione standard del risparmio totale di CO<sub>2</sub> [g CO<sub>2</sub>/km]

$\Delta CO_{2m}$ : coefficiente di correzione del CO<sub>2</sub> dovuto alla differenza positiva della massa del generatore-starter efficiente a 12 V e dell'alternatore di riferimento. Per  $\Delta CO_{2m}$  si utilizzano i dati della tabella 4.

Tabella 4

### Coefficiente di correzione del CO<sub>2</sub> dovuto alla massa in eccesso

Tipo di carburante	Coefficiente di correzione del CO <sub>2</sub> dovuto alla differenza positiva della massa ( $\Delta CO_{2m}$ ) [g CO <sub>2</sub> /km]
Benzina	0,0277 · $\Delta m$
Gasolio	0,0383 · $\Delta m$

$\Delta m$  (nella tabella 4) è la massa in eccesso dovuta all'installazione del generatore-starter. È la differenza positiva tra la massa del generatore-starter efficiente a 12 V e la massa dell'alternatore di riferimento. La massa dell'alternatore di riferimento è di 7 kg. La massa in eccesso deve essere verificata e confermata nella relazione di verifica da presentare all'autorità di omologazione insieme con la domanda di certificazione.

#### **7. Generatore-starter efficiente a 12 V da installare nei veicoli**

L'autorità di omologazione certifica il risparmio di CO<sub>2</sub> determinato in base alle misurazioni del generatore-starter a 12 V e dell'alternatore di riferimento usando il metodo di prova indicato nel presente allegato. Se il risparmio di emissioni di CO<sub>2</sub> è inferiore alla soglia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, si applica l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del citato regolamento.

---

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/754 della Commissione, del 28 aprile 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari dell'Equador**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 113 del 29 aprile 2017)

Pagina 30, l'allegato va letto come segue:

«ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci nella quinta colonna della tabella è da considerarsi puramente indicativo.

Il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC riportati nella terza colonna della tabella applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura "ex", il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata dei codici NC e delle corrispondenti designazioni riportate nella quinta colonna della tabella.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile
09.7525	0703 20 00		Agli, freschi o refrigerati	1.1-31.12	500	0
09.7526	0710 40 00 2004 90 10 2005 80 00		Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato Granturco dolce ( <i>Zea Mays var. saccharata</i> ), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico	1.1-31.12	300	0
09.7527	0711 51 00 2003 10 20 2003 10 30		Funghi del genere <i>Agaricus</i> , temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	1.1-31.12	100	0
09.7528	0711 90 30 2001 90 30 2008 99 85		Granturco dolce, temporaneamente conservato, p.es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata, o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui viene presentato Granturco ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico Granturco, preparato o conservato, senza aggiunta di alcole o di zuccheri (escluso il granturco dolce " <i>Zea mays var. saccharata</i> ")	1.1-31.12	400	0



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile
09.7529	1005 90 00 1102 20		Granturco (escluso quello da semina) Farina di granturco	1.1-31.12	37 000 <sup>(1)</sup>	0
09.7530	1006 10 30 1006 10 50 1006 10 71 1006 10 79 1006 20 1006 30 1006 40		Riso (escluso il risone (riso "paddy") destinato alla semina)	1.1-31.12	5 000	0
09.7531	1108 14 00		Fecola di manioca	1.1-31.12	3 000	0
09.7532	1701 13 1701 14		Zuccheri grezzi di canna senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti	1.1-31.12	15 000 <sup>(2)</sup>	0
09.7533	1701 91 1701 99  1702 30  1702 40 90  1702 50  1702 90 30 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 95 Ex 1704 90 99  1806 10 30 1806 10 90	91 99	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, diversi dagli zuccheri grezzi, senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti  Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio  Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti, avente tenore, in peso, allo stato secco, uguale o superiore al 20 % ma inferiore al 50 % di fruttosio (esclusi isoglucosio e zucchero invertito)  Fruttosio chimicamente puro allo stato solido  Altri zuccheri (esclusi lattosio e sciroppi di lattosio, zucchero e sciroppo d'acero, glucosio e sciroppo di glucosio, fruttosio e sciroppi di fruttosio e maltosio chimicamente puro), compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % di fruttosio  Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)  Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 %	1.1-31.12	10 000 tonnellate espresse in equivalente zucchero grezzo <sup>(3)</sup>	0

Numero d'ordine		Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile
	Ex	1806 20 95	90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso, in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % (escluso il cacao in polvere, la glassatura al cacao e le preparazioni dette "chocolate- crumb"), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
	Ex	1901 90 99	36	Altre preparazioni alimentari aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
	Ex	2006 00 31	90	Ciliegie, cotte nello zucchero o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
	Ex	2006 00 38	19 89	Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante (esclusi zenzero, ciliegie, frutta e noci tropicali), cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
	Ex	2007 91 10	90	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escluse preparazioni omogeneizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
	Ex	2007 99 20	90				
	Ex	2007 99 31	95				
			99				
	Ex	2007 99 33	95				
			99				
	Ex	2007 99 35	95				
			99				
	Ex	2007 99 39	02 04 06 17 19 24 27 30				

Numero d'ordine		Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile
			34				
			37				
			40				
			44				
			47				
			52				
			56				
			75				
			85				
	Ex	2009 11 11	19	Succhi di frutta o di ortaggi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %			
			99				
		2009 11 91					
	Ex	2009 19 11	29				
			39				
			59				
			79				
		2009 19 91					
	Ex	2009 29 11	19				
			99				
		2009 29 91					
	Ex	2009 39 11	19				
			99				
		2009 39 51					
		2009 39 91					
	Ex	2009 49 11	19				
			99				
		2009 49 91					
	Ex	2009 81 11	90				
		2009 81 51					
	Ex	2009 89 11	19				
			99				
	Ex	2009 89 35	29				
			39				
			59				
			79				
		2009 89 61					
		2009 89 86					
	Ex	2009 90 11	90	Miscugli di succhi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %			
	Ex	2009 90 21	19				
			99				
		2009 90 31					
		2009 90 71					
		2009 90 94					

Numero d'ordine		Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile
	Ex	2101 12 98	92	Preparazioni a base di caffè, tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 %			
	Ex	2101 20 98	85				
	Ex	2106 90 98	26				
			33				
			34				
			38				
			53				
			55				
	Ex	3302 10 29	10	Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol., aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di glucosio o amido o fecola uguale o superiore al 5 %, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 %			
09.7534		2208 40 51		Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %), in recipienti di capacità superiore a 2 litri	1.1-31.12	250 ettolitri <sup>(4)</sup>	0
		2208 40 99		Rum in recipienti di capacità superiore a 2 litri, di valore inferiore o uguale a 2 EUR per litro di alcole puro			

<sup>(1)</sup> A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 1 110 tonnellate ogni anno.

<sup>(2)</sup> A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 450 tonnellate ogni anno.

<sup>(3)</sup> A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato ogni anno di 150 tonnellate espresse in equivalente zucchero grezzo.

<sup>(4)</sup> A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 10 ettolitri ogni anno.»







ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**